



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



PARCO
NATURALE
DOLOMITI
FRIULANE



**PIANO DI GESTIONE DEL SIC/ZPS IT3310001
"DOLOMITI FRIULANE"**

ALLEGATO 7

ESTRATTI DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI GENERALI

Agosto 2012



Responsabile del Piano: Ing. Alessandro Bardi

INDICE

COMUNE DI AMPEZZO.....	1
COMUNE DI CIMOLAIS.....	6
COMUNE DI ANDREIS.....	7
COMUNE DI CLAUT.....	10
COMUNE DI ERTO E CASSO.....	14
COMUNE DI FRISANCO.....	16
COMUNE DI FORNI DI SOPRA.....	17
COMUNE DI FORNI DI SOTTO.....	26
COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA.....	32
COMUNE DI SOCCHIEVE.....	33

COMUNE DI AMPEZZO

Il campo di applicazione del PRGC è costituito dall'intero territorio comunale, per il quale il Piano stesso contribuisce a promuovere la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale del territorio.

La porzione di territorio ricadente nel SIC/ZPS è pari a circa 416 ha ed è classificata nelle seguenti zone:

Alvei di fiumi, interessa circa 10 ha del corso del Tagliamento;

E1 – Agricola e forestale in ambiti di alta montagna, interessa circa 8 ha in località Cimon di Agar;

E2 – Agricola e forestale in ambiti boschivi, interessa circa 384 ha, ovvero la Valle del Rio Naiarda, la Valle del Rio Negri e Costa Lunga;

E3 – Agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici, interessa circa complessivamente 15 ha, suddivisi in tre porzioni in località St.lo Cima Trentesin, St.lo Pian di Sopra e St.lo Rio dei Zaas.

Per le zone classificate come E valgono le seguenti norme generali:

PER GLI INTERVENTI SULL'ESISTENTE

- a) Gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole E compresi nelle schede degli Edifici esistenti nel territorio non urbano sono disciplinati dall'art. 19 delle norme del PRGC.
- b) Gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole organicamente collegati ad aziende agricole attive e non compresi nelle schede degli Edifici esistenti nel territorio non urbano di cui all'art. 19 del PRGC sono disciplinati dalle norme delle singole zone omogenee.
- c) Sono consentite – dopo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica eventualmente prescritta dalle vigenti norme in materia di protezione delle bellezze naturali e nel rispetto delle norme riguardanti l'uso di particolari tipi di materiali e modalità costruttive – le opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e quelle non aventi rilevanza urbanistica riguardanti:
 1. Fabbricati esistenti al servizio di opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico;
 2. Opere stradali
 3. Reti di distribuzione idrica
 4. Opere idraulico-forestali e viabilità forestali
 5. Reti di trasporto dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni

PER I NUOVI INTERVENTI

Nelle zone E sono ammessi, secondo le prescrizioni delle singole zone omogenee, i seguenti nuovi interventi:

- a) Edifici per la residenza in funzione della conduzione agricola per le esigenze dei proprietari o affittuari, nei limiti di cui alla L.R. 10.02.1996, n. 6, che risultino conduttori agricoli a titolo principale ai sensi della L. 30.05.1982 n. 203.
- b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali consistenti in:
 1. Deposito di attrezzi, materiali, fertilizzanti, antiparassitari.
 2. Rimesse per macchine agricole.
 3. Ricoveri di animali di allevamento alimentati con produzione aziendale per almeno il 25% dimensionati in base ai seguenti parametri e limiti:

Allevamento di bovini, equini, ovini	S.m.	4.00 ha
Stalla + accessori	d.M.	36 mq/ha
	D.M.	270 mq
Fienili e depositi mangimi	d.M.	40 mq/ha
	D.M.	300 mq
Rimesse per macchine agricole	d.M.	5 mq/ha
	D.M.	150 mq
Allevamento di suini	S.m.	0.50 ha

Porcilaia + accessori	d.M.	180 mq/ha
	D.M.	180 mq
Depositi mangimi	d.M.	180 mq/ha
	D.M.	180 mq
Allevamento di zootecnia minore	S.m.	0.30 ha
	d.M.	250 c.m.c./ha
	D.M.	150 mq

da applicarsi secondo le seguenti definizioni ed equivalenze:

S.m.: Minima superficie aziendale necessaria per concedere la costruzione degli edifici

d.M.: Dimensione massima delle strutture dell'allevamento espresse in mq/ha

D.M.: Dimensione massima assoluta delle strutture di allevamento espresse in mq

- c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto	2000 mq
Indice di utilizzazione massimo	SLP/SF lotto=0.10 mq/mq
Superficie utile massima	500 mq

- d) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale costruiti dai complessi produttivi aziendali in cui il rapporto capi allevati/ettaro di superficie aziendale siano superiori a quelli precedentemente indicati al punto b.3.

I complessi produttivi possono comprendere vani per la residenza fino ad un massimo di 120 mq di SLP e vani di cui al punto c). Per la costruzione di edifici per allevamenti a carattere industriale la superficie minima del lotto di intervento dovrà essere la seguente:

Allevamenti di bovini	Sm= 8.000 mq
Allevamento di suini	Sm= 10.000 mq
Allevamenti di zootecnia minore	Sm= 5.000 mq

- e) Manufatti per l'attività agricola non professionale costituiti dalle strutture connesse con la coltivazione dei fondi (depositi prodotti, fienili, rimesse macchine agricole) da parte di conduttori non professionali, anche part-time dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie coltivata minima	2000 mq
Superficie minima del lotto	1000 mq
Indice di utilizzazione massimo	SLP/SF lotto=0.05 mq/mq
Superficie utile massima	80 mq

- f) Manufatti per infrastrutture e difesa del suolo quali
1. Impianti di depurazione acque per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76.
 2. Opere di miglioramento della viabilità esistente
 3. Opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica.
 4. Cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.
 5. Condotte idriche.
 6. Linee elettriche, telefoniche.
 7. Impianti temporanei per l'utilizzo di materie prime secondarie provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi di capacità massima paria a 6.000 mc. Le aree recuperate e sistemate saranno soggette alle norme della zona omogenea in cui sono inserite, con il divieto di edificazione sull'area direttamente interessata dalla discarica.
 8. Opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw, pannelli fotovoltaici.

9. Serre fisse a carattere permanente e stagionale.

- g) Manufatti ad uso depositi attrezzi agricoli per l'attività agricola familiare dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto	300 mq
Superficie minima in proprietà in zona E	5000 mq
Superficie utile massima	9 mq

Struttura e tamponamenti in legno

Copertura scatole

Massimo un piano

Piano interrato o seminterrato non ammesso

Forme e materiali riferimento alla scheda "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti".

- h) Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e sciistiche quali: rifugi, bivacchi, casere, piste e infrastrutture per lo sci da fondo e sci alpinismo con l'escursione di impianti di risalita e piste di discesa per lo sci alpino.

Ai fini dell'applicazione degli edifici nelle zone E, il rapporto Q dovrà essere verificato sulla superficie del lotto di pertinenza comprendente anche i lotti contermini mentre per l'indice If potrà essere considerata come Sf l'insieme dei terreni, che risultino coltivati a colture foraggere, di proprietà dell'azienda, ricadenti in zona agricola, anche non contigui, all'interno del territorio comunale.

I terreni per i quali si intendono utilizzare gli indici previsti dovranno essere indicati su mappe catastali e vincolati con atto d'obbligo unilaterale debitamente registrato sul Registro dei Beni Immobiliari.

PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN ZONA AGRICOLA

- a) Per i nuovi interventi di cui al precedente paragrafo, lett. a), b), c), d), la concessione edilizia è subordinata alla presentazione da parte del richiedente la concessione di un programma di sviluppo aziendale da approvarsi nei modi previsti per le concessioni edilizie.
- b) Il programma aziendale deve contenere i seguenti elementi:
1. Qualifica del richiedente ai sensi dell'art. 12 L. 9.5.1975, n. 153 o LR 19.2.1971, n. 11 e relativa documentazione.
 2. Composizione nucleo/i familiare/i inseriti nell'azienda e relativi stati di famiglia.
 3. Documentazione sulla proprietà dell'azienda comprensiva degli elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti di terreno e fondi costituenti l'azienda con indicazione delle colture praticate qualora siano diverse da quelle risultanti dagli atti catastali.
 4. Planimetrie dello stato di fatto e di progetto.
 5. Programma di esecuzione delle opere.
- c) La concessione edilizia è subordinata alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie del fondo corrispondente al volume e/o superficie coperta degli interventi da costruire.
- d) Per i fabbricati esistenti il vincolo di non edificabilità si estende di fatto alle aree di proprietà della ditta intestataria fino al raggiungimento degli indici edilizi fissati nei successivi paragrafi relativi alle specifiche zone E.
- e) La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.
- f) Il vincolo può essere modificato a seguito di variante allo strumento urbanistico.
- g) Le domande di concessione edilizia dovranno contenere le previsioni delle opere e degli impianti necessari a dotare gli edifici delle alimentazioni e degli scarichi necessari in base alla destinazione d'uso prevista.
- h) Per la costruzione degli edifici da destinare a ricovero e allevamento di bestiame, sia aziendale che industriale, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime dagli edifici destinati ad uso abitativo:
1. Edifici per allevamenti aziendali, distanze non inferiori a ml. 30 con esclusione dell'abitazione del conduttore che può essere ad una distanza di ml. 10 se non è nello stesso edificio.

2. Edifici per allevamenti a carattere industriale, distanze non inferiori a ml. 300 dai centri abitati; ml. 60 da abitazioni; ml. 10 dall'abitazione del conduttore se non è nello stesso complesso.

E1 – Agricola e forestale in ambiti di alta montagna

In riferimento alla TAV. 8, la zona E1 interessa un'area puntuale nei pressi di Cimon di Agar ed è normata come segue:

INTERVENTI CONSENTITI

- Impianti di depurazione acque per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76.
- Opere di miglioramento della viabilità esistente
- Opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica.
- Cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.
- Condotte idriche.
- Linee elettriche, telefoniche.
- Opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw, pannelli fotovoltaici.
- Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idrogeologico.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:
Indice fondiario: mc./mq 0,01
H: mt. 7,50

ATTUAZIONE

- Attraverso intervento diretto di Enti Pubblici o di diritto pubblico, ovvero in regime di concessione da parte di associazioni riconosciute che abbiano come finalità la diffusione dell'attività escursionistica.

E2 – Agricola e forestale in ambiti boschivi

In riferimento alla TAV. 8, la zona E2 interessa l'intera area comunale ricadente nel SIC/ZPS "Dolomiti Friulane" ad eccezione delle due zone puntuali classificate E.1 e E.3 ed è normata come segue:

INTERVENTI CONSENTITI

- Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76.
- Opere di miglioramento della viabilità esistente
- Opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica.
- Cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.
- Condotte idriche.
- Linee elettriche, telefoniche.
- Opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw, pannelli fotovoltaici.
- Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.
- Opere di interesse pubblico quali piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, aree di sosta per sciatori, edifici accessori alla pratica dello sci alpino e dello sci di fondo, edifici per il ristoro (centri di appoggio in quota a demanio sciabile) con l'esclusione di attrezzature residenziali anche di tipo alberghiero od extralberghiero.
- Per la destinazione d'uso degli edifici esistenti nei demani sciabili e non inerenti l'attività sciistica (rustici o edifici del territorio non urbano di fondovalle) si fa riferimento all'articolo 19 del PRGC.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idrogeologico.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Ampliamenti:

INTERVENTI SU STRUTTURE PREESISTENTI:

- 100% del volume esistente.
- H: non superiore a quella preesistente

INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE:

- It: 0,02 mc/mq.
- Q: 0,10 mq/mq
- H: 7,50 m
- Ds: 5,99 m
- Df: 10,99 m

ATTUAZIONE

- L'attuazione degli interventi è diretta mediante autorizzazione o concessione edilizia per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento, sostituzione degli impianti e infrastrutture esistenti compresi modesti ampliamenti.
- L'attuazione è indiretta mediante Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (PRPC) per gli interventi di nuova realizzazione.
- Per quanto riguarda i nuovi interventi, il PRGC si attua attraverso intervento diretto da parte di Enti Pubblici o di diritto pubblico e attraverso PRPC da parte di soggetti privati. L'ambito oggetto del PRPC potrà interessare sottozona della zona omogenea definita dal PRGC, ma costituenti ambiti geograficamente omogenei.

E3 – Agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici

In riferimento alla TAV. 8, la zona E3 interessa aree puntuali localizzate nei pressi di St.lo Cima Trentesin, St.lo Pian di sopra e St.lo Rio dei Zaas.

Le norme per la zona *agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici* non sono dettagliate nel PRGC e pertanto valgono le norme generali delle zone E.

COMUNE DI CIMOLAIS

Il territorio comunale di Cimolais ricadente nel Parco rientra nella zona:

Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

Riguarda le parti del territorio comprese all'interno del perimetro del parco Naturale delle Dolomiti Friulane, come definito dalla legge istitutiva L.R. 42/96.

I contenuti, la disciplina e l'attuazione dell'ambito del Parco sono demandati allo specifico Piano di Conservazione e Sviluppo di iniziativa regionale, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 42/96.

In pendenza di detto piano hanno efficacia le norme di salvaguardia di cui all'art. 76 della citata legge regionale.

COMUNE DI ANDREIS

Il campo di applicazione del PRGC è costituito dall'intero territorio comunale, per il quale il Piano stesso contribuisce a promuovere la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale del territorio.

Il territorio comunale ricadente nel sito rientra principalmente nella zona FO "Parco Naturale delle Dolomiti Friulane". La porzione di territorio ricadente nel SIC/ZPS ed esterna al Parco è limitata a circa 25 ha ubicati a nord dell'abitato e classificati nelle seguenti zone:

E2.2 – Boschiva di protezione

E4 – Agricolo paesaggistica

G0 – Attrezzature connesse alla fruizione del parco

F0 – Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

In riferimento alla TAV. 8, la zona FO interessa l'intera area comunale ricadente nel Parco regionale delle Dolomiti Friulane come definito dalla legge istitutiva L.R. 42/96, ed è normata come segue:

- I contenuti, la disciplina e l'attuazione dell'ambito di parco sono demandati allo specifico Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) di iniziativa regionale, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 42/96 e successive modifiche ed integrazioni. In pendenza di detto piano hanno efficacia, quali norme di salvaguardia transitoria per le zone, le norme di attuazione del PCS redatto ed approvato ai sensi della L.R. 11/83.

E2.2 - Boschiva di protezione

In riferimento alla TAV. 8, la zona E2.2 interessa l'area localizzata a Nord dell'abitato di Andreis ed è normata come segue:

OBIETTIVI

- Mantenimento e miglioramento della copertura boschiva in funzione della difesa idrogeologica del suolo, di contenimento delle aree franose presenti nel fondovalle, di tutela paesaggistica e ambientale.

USI CONSENTITI

- Forestale
- Escursionistico

INTERVENTI CONSENTITI

- Attività di forestazione controllata volta al miglioramento della struttura del bosco.
- Recupero delle strutture edilizie esistenti, compatibile con le condizioni idrogeologiche dei siti, anche con trasformazioni d'uso per le funzioni connesse alla forestazione e all'escursionismo.
- Manutenzione e ripristino delle infrastrutture forestali e della sentieristica esistente.
- Realizzazione di limitate piste forestali e piazzole con progettazione corredata da adeguato studio di verifica della situazione ambientale, idrogeologica e geognostica da sottoporre agli organi competenti.
- Manutenzione dei sentieri esistenti e realizzazione di bivacchi. I bivacchi dovranno essere realizzati mediante il riutilizzo di strutture esistenti oppure attraverso l'utilizzo di strutture anche prefabbricate conformi alle tipologie presenti sul territorio.
- Realizzazione di parziali nuovi sentieri o percorsi ciclabili per mountain bike a scopo escursionistico-didattico ed anche sportivo connesso alla valorizzazione delle particolarità morfologiche carsiche.
- La trasformazione di uso di rustici isolati in residenza è consentita solo per gli edifici compresi nella pertinenza della residenza stessa. In tutti gli altri casi le trasformazioni di uso sono ammesse solo per le funzioni connesse alla forestazione ed all'escursionismo.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Per la residenza ricadente nella zona è ammesso l'ampliamento una tantum fino ad un massimo di mc. 100, qualora non ricavabile all'interno di eventuali rustici annessi risultanti disponibili.
- Il ripristino delle strutture edilizie deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche costruttive e dei materiali tradizionali tipici della zona.
- Ogni intervento sugli edifici esistenti è soggetto alle disposizioni della normativa relativa alla zonizzazione geologica costituente parte integrante del presente piano.

- Gli interventi di recupero delle strutture edilizie esistenti e la loro possibile trasformazione d'uso dovranno essere coerenti e compatibili con l'obiettivo prioritario di salvaguardare le manifestazioni di architettura di interesse ambientale che ancora permangono e connotano in modo significativo il territorio di Andreis. Vanno esclusi quegli interventi che necessitano di nuove e significative opere infrastrutturali.
- Il ripristino dei sentieri storici dovrà essere effettuato con tecniche costruttive e materiali conformi alle loro caratteristiche originarie.
- I nuovi sentieri non potranno avere una sezione superiore a ml 1,00 e dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche tradizionali.
- Per i percorsi ciclabili la sezione non dovrà avere larghezza superiore a ml 2,00.
- Per le piste forestali la sezione non dovrà avere larghezza superiore a ml 3,00.

ATTUAZIONE

- Mediante Piani di assestamento forestale.

In pendenza di detti piani sono consentite solo opere di manutenzione e di ripristino di infrastrutture esistenti, nonché il recupero di strutture edilizie esistenti, con intervento diretto.

E4 – Agricolo paesaggistica

In riferimento alla TAV. 8, la zona E4 interessa un'area puntuale localizzata a Nord dell'abitato di Andreis ed è normata come segue:

OBIETTIVI

- Conservazione e ricostruzione delle superfici a prato, anche in funzione della qualità ambientale e paesaggistica in relazione a fatti insediativi di matrice storica.
- Utilizzo agrario con produzioni tipiche e qualificate

USI CONSENTITI

- Colture foraggere
- Colture orticole e frutticole
- Agriturismo
- Funzione escursionistico - ricreativa

INTERVENTI CONSENTITI

- Tutti gli interventi mirati al mantenimento o al ripristino delle superfici a prato;
- Formazione di prato arborato con specie da frutto.
- Colture orticole.
- Ripristino ed adeguamento dei sentieri esistenti.
- adeguamento della viabilità esistente.
- Recupero delle strutture edilizie esistenti compatibile con le condizioni idrogeologiche dei siti.
- Adeguamento igienico-funzionale degli alloggi esistenti, anche per finalità turistiche, mediante ristrutturazione ed ampliamento una tantum sino ad un massimo di mc 100.
- Trasformazione d'uso di rustici per il soddisfacimento di esigenze della residenza a cui sono annessi.
- Trasformazioni d'uso dei rustici isolati in residenza, nel rispetto delle loro caratteristiche morfologiche, anche con ampliamento una tantum non superiore a mc 60, qualora insistenti su aree dotate di infrastrutture essenziali.
- Realizzazione per quanto possibile in prossimità dell'abitazione, di manufatto accessorio per ricovero attrezzi agricoli, legnaia o garage, di volume non superiore a mc 60, qualora non ricavabile nella disponibilità di rustici annessi, con le caratteristiche di cui all'allegato D4, "Disposizione per la zona A e per l'edilizia tradizionale" del PRGC.
- -Eventuali necessità di una volumetria superiore, comunque non oltre a mc 150, va documentata con l'inventario delle attrezzature agricole. Tale possibilità viene estesa anche per documentate esigenze di ricovero di animali da pascolo.
- Realizzazione di piccoli ricoveri di animali da cortile, disaggregati dall'abitazione.
- Realizzazione di serre a strutture non fisse, di qualsiasi sezione (a capanna, circolari, ...) di altezza massima 1,80 metri a 50 centimetri dal bordo esterno e 2,50 metri nel punto più alto. Tali strutture non dovranno coprire più del 75% della superficie fondiaria. Tali impianti protettivi, a struttura mobile, facilmente smontabili e trasportabili, finalizzati allo sfruttamento agricolo diretto del terreno, non sono da considerarsi delle costruzioni e quindi, per quanto

previsto dal Codice Civile, non sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda la distanza dai confini.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Edificazione di nuova residenza.
- Rimboschimento delle superfici a prato, se non determinato da esigenze di ordine geologico.
- Apertura di nuove strade.
- Movimenti di terra che alterino la morfologia caratterizzante le aree.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Gli interventi di sistemazione agraria del suolo devono prevedere il corretto smaltimento delle acque meteoriche mediante una adeguata rete di scoli.
- Ogni intervento sugli edifici esistenti è soggetto alle disposizioni della normativa relativa alla zonizzazione geologica costituente parte integrante del presente piano.
- Gli interventi di recupero delle strutture edilizie esistenti e la loro possibile trasformazione d'uso dovranno essere coerenti e compatibili con l'obiettivo prioritario di salvaguardare le manifestazioni di architettura di interesse ambientale che ancora permangono e connotano in modo significativo il territorio di Andreis. Vanno esclusi quegli interventi che necessitano di nuove e significative opere infrastrutturali.
- Il ripristino dei sentieri storici dovrà essere effettuato con tecniche costruttive e materiali conformi alle loro caratteristiche originarie.
- I nuovi sentieri non potranno avere una sezione superiore a ml 1,00 e dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche tradizionali.

ATTUAZIONE

Per intervento diretto con concessione edilizia.

G0 – Attrezzature connesse alla fruizione del parco

Comprende le parti del territorio esterne al Parco che sono sede di attrezzature di supporto per la sua fruizione e per il suo funzionamento. In particolare si riferisce all'area avifaunistica il cui utilizzo consentito è "Voliera per i rapaci", con l'obiettivo di *Tutela delle specie dei rapaci e fruizione controllata per scopi didattico – scientifici.*

COMUNE DI CLAUT

Il territorio comunale ricadente nel sito rientra nelle seguenti zone:

E2 – Boschiva

E3 – Di interesse silvo-zootecnico

F0 – Parco Naturale Delle Dolomiti Friulane

La porzione di territorio di Claut ricadente nel SIC/ZPS ed esterna al Parco è molto frammentata e complessivamente copre circa 103 ha, localizzati indicativamente nelle aree di Valle Ciadula e la porzione meridionale del complesso dei Landres.

F0 – Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

In riferimento alla TAV. 8, la zona F0 interessa l'intera area comunale ricadente nel Parco regionale delle Dolomiti Friulane come definito dalla legge istitutiva L.R. 42/96, ed è normata come segue:

- I contenuti, la disciplina e l'attuazione dell'ambito di parco sono propri del vigente specifico Piano di conservazione e Sviluppo di iniziativa regionale, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 42/96 ed approvato con apposito decreto della Regione del 16.10.1990.
- L'ambito del parco compreso nel territorio comunale ricade interamente all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC/ZPS) "Dolomiti Friulane". Per lo stesso valgono pertanto le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni procedurali definite dalla Regione.

E2 – Boschiva

Le norme generali di riferimento sono le seguenti:

- non è prevista nuova edificazione. Viene comunque assegnato un indice fondiario pari a mc/mq 0,01, trasferibile in alta zona agricola.
- le aree sono soggette a vincolo paesaggistico, e vanno pertanto sottoposte alle specifiche disposizioni di cui al D.Leg.vo 22.01.2004, n°42 .
- Per gli ambiti soggetti a rischio geologico ed idrogeologico vanno osservate le disposizioni del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza", richiamate nel fascicolo relativo allo Studio geologico tecnico e di compatibilità.

Nell'ambito del presente Piano le zone *boschive* si articolano nelle seguenti fattispecie:

E2.1 - Boschiva di produzione

In riferimento alla TAV. 8, la zona E2.1 interessa aree puntuali, per una superficie complessiva di circa 12 ettari, localizzate a Pian de Cea e nei pressi della Casera Colciavas, ed è normata come segue:

OBIETTIVI

- Conservazione, potenziamento e valorizzazione del patrimonio boschivo in funzione di difesa idrogeologica, di tutela del paesaggio e di produzione guidata.

USI CONSENTITI

- Attività forestale,
- Escursionismo .

INTERVENTI CONSENTITI

- Ogni intervento finalizzato alla sistemazione idrogeologica dei versanti.
- Attività silvicolturale a fini produttivi nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.
- Ripristino e nuova formazione di radure nelle aree occupate di prati e pascoli nelle aree colonizzate dal bosco, nei limiti compatibili con la difesa idrogeologica del suolo.
- Manutenzione e potenziamento delle infrastrutture forestali e della sentieristica.
- Formazione di piazzole funzionali alla forestazione e piazzole di emergenza antincendio.
- Recupero di strutture edilizie esistenti, compatibile con le condizioni di sicurezza dei siti, anche con trasformazioni d'uso per funzioni connesse alla forestazione ed all'escursionismo.
- Trasformazioni d'uso di rustici per funzioni abitative solo se annessi alla residenza.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- La formazione di nuove radure dovrà essere conseguente ad un piano di gestione approvato dagli organi competenti.

- I nuovi tracciati viari connessi all'utilizzo del bosco avranno sezione non superiore a ml. 2,50.
- L'attuazione di piste forestali a carattere permanente dovrà risultare compatibile con la difesa idrogeologica e la stabilità dei siti. I loro tracciati, avranno una sezione non superiore a ml. 3,50 e saranno costituiti da materiale naturale. I tracciati di piste forestali a carattere temporaneo saranno costituiti da fondo naturale e sezione non superiore a ml. 3,00
- Le piazzole e le aree attrezzate da realizzarsi in diretta connessione con le strade di servizio della zona, vanno per quanto possibile localizzate in corrispondenza di spazi naturali.
- Le opere di difesa idrogeologica e di recupero dei dissesti vanno effettuati, ovunque possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.
- Il ripristino dei sentieri storici dovrà essere effettuato con tecniche costruttive e materiali conformi alle loro caratteristiche originarie.
- I nuovi sentieri non potranno avere una sezione superiore a ml 1,00 e dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche tradizionali.
- Le opere ammesse per le strutture edilizie esistenti possono riguardare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione per quanto riguarda la loro riorganizzazione interna, la ricostruzione delle parti eventualmente crollate a seguito di degrado fisico e funzionale.
- Il recupero dovrà avvenire nei limiti della volumetria esistente e nel rispetto delle caratteristiche costruttive e dei materiali tradizionali con riferimento anche, per quanto pertinente, alle prescrizioni di cui all'allegato elaborato che disciplina la tutela dell'architettura tradizionale.
- Gli interventi di recupero delle strutture edilizie esistenti e la loro possibile trasformazione d'uso per gli usi consentiti dovranno essere coerenti e compatibili con l'obiettivo prioritario di salvaguardare le manifestazioni di architettura di interesse ambientale che ancora permangono e connotano in modo significativo il territorio di Claut.
- Per gli edifici diroccati il recupero con parziale ricostruzione è ammesso solo se è individuabile la loro originaria configurazione.
- Ogni intervento sugli edifici esistenti è soggetto alle disposizioni di cui alla zonizzazione geologica richiamata all'articolo precedente.
- Vanno esclusi quegli interventi che necessitano di nuove e significative opere infrastrutturali.

ATTUAZIONE

- Mediante piani di assestamento forestale.
In pendenza di detti piani sono comunque consentite, tramite intervento diretto, le opere di manutenzione e ripristino di infrastrutture esistenti, nonché il recupero di strutture edilizie esistenti, nei limiti definiti dalle presenti norme.
Gli interventi nel campo della forestazione, comprese le nuove piste forestali a carattere permanente e le nuove piazzole, si attuano tramite "piani di gestione forestale" eventualmente integrati con appositi piani particolareggiati, nelle aree pubbliche, e con "piani integrati particolareggiati", nelle aree private, come previsto da specifiche disposizioni normative, regolamentari e procedurali della Regione.
La redazione di detti strumenti va effettuata sulla base di direttive regionali da parte di tecnici competenti in materia.
Per interventi in campo della forestazione ammessi in pendenza di detti strumenti attuativi si fa riferimento al Regolamento forestale regionale.
Per tutti gli altri interventi consentiti nella zona l'attuazione si effettua in forma diretta, compresi quelli per l'apertura temporanea di piste forestali e per l'apertura di nuovi sentieri.

E2.2 - Boschiva di protezione

In riferimento alla TAV. 8, la zona E2.2 interessa un'area puntuale delle superficie di 5,6 ha in località La Pezeda nei pressi della Malga Zuncol, ed è normata come segue:

OBIETTIVI

- Conservazione, potenziamento e valorizzazione della copertura boschiva in funzione della difesa idrogeologica, di tutela paesaggistica ed ambientale.

USI CONSENTITI

- Attività silvicolturale
- Escursionismo.

INTERVENTI CONSENTITI

- Ogni intervento finalizzato alla sistemazione idrogeologica dei versanti ed al contenimento delle aree franose.
- Attività di forestazione controllata, principalmente volta al miglioramento strutturale del bosco.
- Manutenzione delle infrastrutture forestali, ripristino e limitato potenziamento dei sentieri esistenti.
- Realizzazione di nuove infrastrutture, limitate piste forestali a carattere temporaneo, strettamente necessarie per l'attività silvicolturale.
- Formazione di piazzole connesse all'attività boschiva, anche in funzione di emergenza antincendio, nonché di piccole aree attrezzate connesse all'escursionismo.
- Recupero delle strutture edilizie esistenti, compatibile con le condizioni di sicurezza dei siti, anche con trasformazioni d'uso per le funzioni connesse alla

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Per gli interventi di forestazione dovranno essere privilegiati criteri di selvicoltura naturalistica.
- L'eventuale realizzazione di piste forestali a carattere temporaneo sarà riferita a tracciati su fondo naturale di sezione non superiore a ml 3,00.
- Le piazzole e le aree attrezzate, da realizzarsi in diretta connessione con i percorsi di servizio della zona, vanno localizzate per quanto possibile in corrispondenza di spazi naturali.
- Il ripristino dei sentieri storici dovrà essere effettuato con tecniche costruttive e materiali conformi alle loro caratteristiche originarie.
- I nuovi sentieri non potranno avere una sezione superiore a ml 1,00 e dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche tradizionali.
- Gli interventi di difesa idrogeologica e di recupero dei dissesti vanno effettuati, ovunque possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.
- Le opere ammesse per le strutture edilizie esistenti possono riguardare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione per quanto riguarda la loro riorganizzazione interna, la ricostruzione delle parti eventualmente crollate a seguito di degrado fisico e funzionale
- Gli interventi di recupero delle strutture edilizie esistenti e la loro possibile trasformazione d'uso dovranno essere coerenti e compatibili con l'obiettivo prioritario di salvaguardare le manifestazioni di architettura di interesse ambientale che ancora permangono e connotano in modo significativo il territorio di Claut.
- Per gli edifici diroccati il recupero con parziale ricostruzione è ammesso solo se è individuabile la loro originaria configurazione
- Ogni intervento sugli edifici esistenti è soggetto alle disposizioni di cui alla zonizzazione geologica richiamata all'articolo relativo alla zona E2.
- Vanno esclusi quegli interventi che necessitano di nuove e significative opere infrastrutturali.

ATTUAZIONE

- L'attuazione del PRGC per la zona è consentita in forma diretta, con riferimento alle disposizioni regolamentari e procedurali della Regione.

E3 – Di interesse silvo-zootecnico

In riferimento alla TAV. 8, la zona E3 interessa 3 aree, per una superficie complessiva di circa 85 ettari, nelle località St.la Sassogrande, Sta.la Pras da On, St.la Col de Mela e Col Giandus ed è normata come segue:

OBIETTIVI

- Mantenimento delle funzioni di presidio in ambiti delicati sotto l'aspetto idrogeologico e rilevanti per valore ambientale e paesaggistico.
- Recupero del patrimonio edilizio esistente.
- Mantenimento e ripristino della attività malghiva in funzione produttiva e agrituristica.

USI CONSENTITI

- Esercizio del pascolo e dell'attività malghiva.
- Agriturismo.
- Escursionismo.
- Residenza del conduttore se già esistente.

- Attività foraggera.
- Piccole colture orticole.
- Selvicoltura.

INTERVENTI CONSENTITI

- Ogni intervento finalizzato alla sistemazione idrogeologica dei versanti.
- Ripristino delle aree a pascolo in fase di incespugliamento.
- Attività silvocolturale nel rispetto dell'equilibrio idrogeologico.
- Manutenzione, ripristino e potenziamento della sentieristica.
- Adeguamento funzionale, anche con ampliamento, delle strutture edilizie esistenti.
- Nuova edificazione di strutture edilizie destinate all'attività malghiva.
- Nuova edificazione di iniziativa pubblica di strutture edilizie a supporto dell'attività escursionistica, con esclusione degli ambiti SIC.
- Realizzazione una tantum, per imprenditori agricoli, di manufatto edilizio di volume non superiore a mc. 150 ad uso deposito attrezzature agricole e forestali, qualora non ricavabile nella disponibilità di rustici esistenti.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Il ripristino dei sentieri storici dovrà essere effettuato con tecniche costruttive e materiali conformi alle loro caratteristiche originarie.
- I nuovi sentieri non potranno avere una sezione superiore a ml 1,00 e dovranno essere realizzati secondo le caratteristiche tradizionali.
- Le opere ammesse per le strutture edilizie esistenti possono riguardare la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti di seguito riportati.
- Per la residenza è ammesso un ampliamento una tantum di mc. 100 motivato da esigenze di adeguamento igienico-funzionale, qualora non conseguibile dalla disponibilità di eventuali rustici annessi.
- Per i rustici è ammesso un ampliamento una tantum non superiore al 50% delle strutture edilizie esistenti.
- Per l'attività malghiva è ammesso un ampliamento una tantum pari al 100% delle strutture edilizie esistenti. Tale incremento dell'attività malghiva può essere conseguito anche tramite nuova edificazione in prossimità delle strutture esistenti.
- Gli interventi di ripristino e di ampliamento delle strutture edilizie esistenti, nonché quelli di nuova edificazione dovranno essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali tradizionali.
- Per gli edifici diroccati il recupero con parziale ricostruzione è ammesso solo se è individuabile la loro originaria configurazione.

INDICI E PARAMETRI

- Per gli ampliamenti e per la nuova edificazione:
 - Distanza dai confini di proprietà: secondo Codice Civile
 - Distanza da strade: ml. 10,00

ATTUAZIONE

- L'attuazione de PRGC per la zona è consentita in forma diretta, con riferimento alle disposizioni regolamentari e procedurali della Regione.
- Per gli ambiti soggetti a rischio geologico ed idrogeologico ricadenti in zona E3 vanno osservate le disposizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza.

COMUNE DI ERTO E CASSO

Il campo di applicazione del PRGC è costituito dall'intero territorio comunale, per il quale il Piano stesso contribuisce a promuovere la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale del territorio.

Il territorio comunale ricadente nel sito rientra principalmente nella zona F, ovvero nel Parco Naturale Dolomiti Friulane; la porzione di territorio esterna al Parco è estremamente ridotta e copre circa 8 ha (zone E2 e E4), localizzati in posizione nord-ovest dell'abitato.

Complessivamente, il territorio comunale ricadente nel SIC/ZPS è classificato nelle seguenti zone:

D4 – (ex cava) (ricadente nel territorio del Parco)

E2 – zone degli ambiti boschivi

E4 – zone di interesse paesaggistico (prato stabile)

F – Parco Dolomiti Friulane con Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS)

D4 – (ex cava)

In riferimento alla TAV. 8, la zona *ex cava* corrisponde all'area per attività estrattive esistenti del Monte Buscada ed è normata come segue:

Come previsto dal PCS la ripresa della coltivazione della Cava è subordinata alla redazione di un progetto che rispetti le norme vigenti in materia di coltivazione di cave e di ripristino ambientale in zone di tutela. Tale progetto terrà conto anche delle seguenti indicazioni:

- La parte storica della cava con il relativo immobile e le strutture di trasporto ancora visibili dovranno costituire un nucleo museale di archeologia industriale visitabile e quindi costituire punto di appoggio per attività di escursionismo naturalistico.
- L'attività estrattiva dovrà avvenire nei tempi e in modi compatibili con le specie animali presenti alle quali non dovrà essere arrecato disturbo.
- Il trasporto del marmo dovrà avvenire possibilmente in intermodalità con il sistema a funi.
- La viabilità di accesso dovrà essere migliorata mantenendo il tracciato esistente e le caratteristiche della viabilità di servizio con una sezione stradale limitata e frequenti piazzole di scambio.
- È consentita l'edificazione di strutture minime indispensabili a servizio del personale addetto (servizi igienici, spogliatoio, spazio mensa) e dell'attività estrattiva (deposito attrezzature – ufficio) dimensionate in relazione al numero degli addetti e alla quantità di marmo coltivata, secondo quanto prevedono le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
 - edifici: h max = ml 4.50 (salvo esigenze per particolari attrezzature)
 - piani fuori terra n° 1
 - materiali consentiti: marmo di cava e legno, lamiera marrone testa di moro per il manto di copertura.
- le infrastrutture energetiche necessarie al buon funzionamento degli impianti dovranno essere il più possibile mimetizzate e provocare il minor disturbo possibile vista la preziosità dell'ambiente naturale in cui s'inseriscono.

F –Parco delle Dolomiti Friulane con PCS

In riferimento alla TAV. 8, la zona F interessa l'intera area comunale ricadente nel Parco regionale delle Dolomiti Friulane come definito dalla legge istitutiva L.R. 42/96, ed è normata come segue:

- il rilascio delle concessioni è subordinato all'acquisizione del parere dell'ente od organismo preposto alla tutela del vincolo nel caso in cui la competenza dell'intervento proposto sia comunale; con le modalità e le procedure previste dalla legislazione in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici nel caso in cui la competenza sulla concessione appartenga a Ente sovraordinato.
- In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 69 punto 2 della L.R.42/96 in regime di salvaguardia, queste zone sono regolamentate dal Piano di Conservazione e Sviluppo approvato con DPGR 0582 del 16/10/90 e dai suoi elaborati. Con la presente variante con l'art.12 vengono introdotte specificazioni e dettagli per gli interventi sugli edifici.
- La cartografia della variante individua anche le aree silvo pastorali incluse nel parco solo al fine di evidenziare la loro importanza per il recupero dei valori ambientali del territorio. Viene

anche evidenziata con apposita simbologia l'area della frana del Monte Toc che costituisce elemento principe degli ambiti della memoria come descritto all'art.17.1 delle presenti norme.

E2 – zone degli ambiti boschivi (circa 5 ettari)

Si tratta di aree caratterizzate dalla presenza di boschi di età diverse, alcuni di recente formazione, ed alcuni con attitudine produttiva. Sugli immobili è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, il consolidamento statico e il restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei manufatti. E' consentita altresì la modifica di destinazione d'uso e l'ampliamento per le attività escursionistiche e della residenza saltuaria.

E4 – zone di interesse paesaggistico (prato stabile) (4 patches per una superficie complessiva di poco più di 3 ha)

Si tratta di prati pascoli di montagna in fase di degrado per l'abbandono delle attività primarie. Il patrimonio edilizio esistente è quasi tutto di formazione storica che ha mantenuto tutti i caratteri dell'architettura originaria. Sono dunque ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed è escluso qualsiasi intervento di eliminazione degli elementi dell'architettura locale. In tali edifici è consentita la modifica di destinazione d'uso ai fini della residenza saltuaria.

COMUNE DI FRISANCO

Il campo di applicazione del PRGC è costituito dall'intero territorio comunale, per il quale il Piano stesso contribuisce a promuovere la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale del territorio.

Il territorio comunale ricadente nel sito rientra nelle seguenti zone:

F0 – Parco Naturale Delle Dolomiti Friulane

F0 – Parco Naturale Delle Dolomiti Friulane

In riferimento alla TAV. 8, la zona FO interessa l'intera area comunale ricadente nel Parco regionale delle Dolomiti Friulane come definito dalla legge istitutiva L.R. 42/96, ed è normata come segue:

- Gli obiettivi, la disciplina e l'attuazione dell'ambito di Parco sono propri del vigente specifico Piano di conservazione e Sviluppo di iniziativa regionale, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 42/96 ed approvato con apposito decreto della Regione del 16.10.1990. In pendenza di formazione e approvazione di detto strumento hanno efficacia le disposizioni di salvaguardia definite nel Capo VIII, art. 69 della legge istitutiva.
- L'ambito del parco compreso nel territorio comunale ricade interamente all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC/ZPS) "Dolomiti Friulane". Per lo stesso valgono pertanto le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni procedurali definite dalla Regione.

COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Il campo di applicazione del PRGC è costituito dall'intero territorio comunale, per il quale il Piano stesso contribuisce a promuovere la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale del territorio.

Il territorio comunale ricadente nel sito rientra nelle seguenti zone:

DF – Parco Naturale Delle Dolomiti Friulane

E2 – Agricola forestale in ambiti boschivi

E3 – Agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici

E4 - Agricola in ambiti agricolo-paesaggistici

E4b - Agricola in ambiti agricolo paesaggistici per allevamenti zootecnici intensivi

Alvei, ghiaioni, calanchi

Aree boscate vicine ai centri abitati

La porzione di territorio ricadente nel SIC/ZPS ed esterna al Parco è molto frammentata e complessivamente copre circa 62 ha.

DF - Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

In riferimento alla TAV. 8, il PRGC riconosce e delimita le parti del territorio comunale ricadenti nel Parco regionale delle Dolomiti Friulane come definito dalla legge istitutiva L.R. 42/96, ed è normata come segue:

- In tali zone fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 4 della L.R. 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.1990 e approvato dalla Regione F.V.G.
- Per le zone già comprese nel Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.1990 e approvato dalla Regione F.V.G. e non comprese nel perimetro indicato dalla L. 30.09.1996 n.42 e specificato nella cartografia del PRGC si applicano le norme del PRGC

NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI NELLE ZONE AGRICOLE E

Per le zone classificate come E valgono le seguenti norme generali:

PER GLI INTERVENTI SULL'ESISTENTE

- a) Gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole E compresi nell'elenco dei Rustici o nell'elenco degli Edifici esistenti nel territorio non urbano sono disciplinati dall'art. 23 delle norme del PRGC.
- b) Gli interventi sugli edifici esistenti nelle zone agricole organicamente collegati ad aziende agricole attive e non compresi nell'elenco dei Rustici o nell'elenco degli Edifici esistenti nel territorio non urbano di cui all'art. 23 sono disciplinati dalle norme delle singole zone omogenee.
- c) Sono consentite - dopo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica eventualmente prescritta dalle vigenti norme in materia di protezione delle bellezze naturali e nel rispetto delle norme riguardanti l'uso di particolari tipi di materiali e modalità costruttive - le opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e quelle non aventi rilevanza urbanistica riguardanti:
 1. fabbricati esistenti al servizio di opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico
 2. opere stradali
 3. reti di distribuzione idrica
 4. opere idraulico-forestali e viabilità forestali
 5. reti di trasporto dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni

PER I NUOVI INTERVENTI

A - Nelle zone E sono ammessi, secondo le prescrizioni delle singole zone omogenee, i seguenti nuovi interventi:

- a) Edifici per la residenza in funzione della conduzione agricola per le esigenze dei proprietari o affittuari, nei limiti di cui all'art.11 della L. 11.2.71, n.11, che risultino conduttori agricoli a titolo principale ai sensi della L.9.5.1975 n.153.

- b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali consistenti in:
1. deposito di attrezzi, materiali, fertilizzanti, antiparassitari.
 2. rimesse per macchine agricole
 3. ricoveri di animali di allevamento alimentati con produzione aziendale per almeno il 25% dimensionati in base ai seguenti parametri e limiti

Allevamento di bovini, equini, ovini	S.m.	4.00 ha
Stalla + accessori	d.M.	36 mq/ha
	D.M.	270 mq
Fienili e depositi mangimi	d.M.	40 mq/ha
	D.M.	300 mq
Rimesse per macchine agricole	d.M.	5 mq/ha
	D.M.	150 mq
Allevamento di suini	S.m.	0.50 ha
Porcilaia + accessori	d.M.	180 mq/ha
	D.M.	180 mq
Depositati mangimi	d.M.	180 mq/ha
	D.M.	180 mq
Allevamento di zootecnia minore	S.m.	0.30 ha
	d.M.	250 c.m.c./ha
	D.M.	150 mq

da applicarsi secondo le seguenti definizioni ed equivalenze:

S.m.: Minima superficie aziendale necessaria per concedere la costruzione degli edifici

d.M: Dimensione massima delle strutture dell'allevamento espresse in mq/ha.

D.M: Dimensione massima assoluta delle strutture di allevamento espresse in mq.

- c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto	2000 mq
Indice di utilizzazione massimo	SLP/SF lotto=0.10 mq/mq
Superficie utile massima	500 mq

- d) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale costituiti dai complessi produttivi aziendali in cui il rapporto capi allevati/ettaro di superficie aziendale siano superiori a quelli precedentemente indicati al punto b.3.

I complessi produttivi possono comprendere vani per la residenza fino ad un massimo di 130 mq. di SLP e vani di cui al punto c). Per la costruzione di edifici per allevamenti a carattere industriale la superficie minima del lotto di intervento dovrà essere la seguente:

Allevamenti di bovini	Sm= 8.000 mq
Allevamento di suini	Sm= 10.000 mq
Allevamenti di zootecnia minore	Sm= 5.000 mq

- e) Manufatti per l'attività agricola non professionale costituiti dalle strutture connesse con la coltivazione dei fondi (depositi prodotti, fienili, rimesse macchine agricole) da parte di conduttori non professionali, anche part-time dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie coltivata minima	2000 mq
Superficie minima del lotto	1000 mq
Indice di utilizzazione massimo	SLP/SF lotto=0.05 mq/mq

Superficie utile massima	80 mq
--------------------------	-------

- f) Manufatti per infrastrutture e difesa del suolo quali:
1. Impianti di depurazione acque per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76
 2. Opere di miglioramento viabilità esistente.
 3. Opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica
 4. Cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.
 5. Condotte idriche
 6. Linee elettriche, telefoniche
 7. Impianti temporanei per l'utilizzo di materie prime secondarie provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi di capacità massima pari a 6.000 mc. Le aree recuperate e sistemate saranno soggette alle norme della zona omogenea in cui sono inserite, con il divieto di edificazione sull'area direttamente interessata dalla discarica.
 8. Opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.
 9. Serre fisse a carattere permanente e stagionale.
 10. Manufatti ad uso depositi attrezzi agricoli per l'attività agricola familiare dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto	300 mq
Superficie minima in proprietà in zona E	5000 mq
Superficie utile massima	9 mq

Struttura e tamponamenti in legno

Copertura scatole

Massimo un piano

Piano interrato o seminterrato non ammesso

Forme e materiali riferimento alla scheda "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti".

In tali manufatti non è ammessa l'installazione di impianti elettrici, punti di erogazione acqua, stufe o simili con relative canne fumarie; in caso di inadempienza la costruzione si intende realizzata in totale difformità dalla concessione.

- g) Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e sciistiche quali: rifugi, bivacchi, casere, piste e infrastrutture per lo sci da fondo e sci alpinismo con l'esclusione di impianti di risalita e piste di discesa per lo sci alpino.
- h) Nuova viabilità di interesse agricolo forestale prevista dal Piano Economico della proprietà silvo-pastorale del Comune; nuova viabilità al servizio delle malghe di proprietà comunale, sia dal fondovalle che di collegamento tra le stesse; nuova viabilità al servizio di edifici esistenti subordinatamente al parere favorevole dell'autorità forestale nelle zone soggette a vincolo idrogeologico. La viabilità prevista dal Piano Economico deve intendersi come previsione di massima (aree da servire) rimandando al progetto esecutivo l'individuazione puntuale del percorso.

La nuova viabilità dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. - La larghezza massima non dovrà superare i 4,00 metri, con l'esclusione delle scarpate e delle opere di sostegno di queste ultime nonché delle opere necessarie per la captazione e l'allontanamento delle acque meteoriche.
2. - la pendenza, di norma, non dovrà superare il 15%, fatti salvi brevi tratti non altrimenti superabili (se non con la realizzazione di opere di notevole impatto ambientale) e con l'adozione di ogni e qualsiasi precauzione per evitare problemi connessi con lo scorrimento delle acque meteoriche (realizzazione corazzatura con pietrame affogato in cls debolmente armato, posa di un maggior numero di canalette trasversali, opere parallele alla carreggiata per la captazione e l'allontanamento delle acque meteoriche;

3. -i tornanti avranno raggio di curvatura, riferito all'asse stradale, non inferiore a ml. 4,00;
4. -lungo il percorso sarà garantito un numero adeguato di spazi di sosta e di scambio di adeguate dimensioni;
5. -il fondo stradale sarà completato con la stesura di cm. 30 di materiale arido di adeguata granulometria;
6. -per le opere di sostegno delle scarpate, sia a monte che a valle della strada, si ricorrerà a scogliere in grossi massi o ad opere miste; possono essere ammesse anche gabbionate realizzate con pietre di adeguata pezzatura posate a correre;
7. -nelle aree particolarmente paludose viene prescritto l'uso del geotessuto;
8. -a valle di tutte le opere di captazione e di allontanamento delle acque meteoriche sarà realizzata un'adeguata area con pietre al fine di prevenire possibili fenomeni franosi;
9. - le canalette trasversali potranno essere anche prefabbricate, in cls o in legno;
10. - i guadi saranno realizzati con pietrame affogato in cls, debolmente armato se necessario;
11. - tutte le aree interessate da movimenti di terra, sia in scavo che in riporto, saranno immediatamente conguagliate e rinsaldate con idoneo inerbimento, anche di tipo potenziato.
12. Non sono considerate nuova viabilità e sono sempre ammesse – subordinatamente al parere favorevole dell'autorità forestale nelle zone soggette a vincolo idrogeologico - modeste opere di sistemazione del terreno per consentire l'accesso ai fondi agricoli

B - Ai fini dell'applicazione degli indici nelle zone E, il rapporto Q dovrà essere verificato sulla superficie del lotto di pertinenza comprendente anche i lotti contermini mentre per l'indice If potrà essere considerata come Sf l'insieme dei terreni, che risultino coltivati a colture foraggere, di proprietà dell'azienda, ricadenti in zona agricola, anche non contigui, all'interno del territorio comunale.

C - I terreni per i quali si intendono utilizzare gli indici previsti dovranno essere indicati su mappe catastali e vincolati con atto d'obbligo unilaterale debitamente registrato sul Registro dei beni Immobiliari.

PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN ZONA AGRICOLA

- a) Per gli interventi di cui al precedente paragrafo, lett. a), b), c), d), la concessione edilizia è subordinata alla presentazione da parte del richiedente la concessione di un programma di sviluppo aziendale da approvarsi nei modi previsti per le concessioni edilizie.
- b) Il programma aziendale deve contenere i seguenti elementi:
 1. Qualifica del richiedente ai sensi art.12 L. 9.5.1975, n. 153 o 132 L.R. 10.1.1996, n.6 19.2.1971, n. 11 e relativa documentazione.
 2. Composizione nucleo/i familiare/i inseriti nell'azienda e relativi stati di famiglia.
 3. Documentazione sulla proprietà dell'azienda comprensiva degli elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti di terreno e fondi costituenti l'azienda con indicazione delle colture praticate qualora siano diverse da quelle risultanti dagli atti catastali.
 4. Planimetrie dello stato di fatto e di progetto.
 5. Programma di esecuzione delle opere.
- c) La concessione edilizia e' subordinata alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie del fondo corrispondente al volume e/o superficie coperta degli interventi da costruire.
- d) Per i fabbricati esistenti il vincolo di non edificabilità' si estende di fatto alle aree di proprietà della ditta intestataria fino al raggiungimento degli indici edilizi fissati nei successivi articoli relativi alle specifiche zone E.
- e) La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.
- f) Il vincolo può essere modificato a seguito di variante allo strumento urbanistico.
- g) Le domande di concessione edilizia dovranno contenere le previsioni delle opere e degli impianti necessari a dotare gli edifici delle alimentazioni e degli scarichi necessari in base alla destinazione d'uso prevista.

- h) Per la costruzione degli edifici da destinare a ricovero e allevamento di bestiame, sia aziendale che industriale, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime dagli edifici destinati ad uso abitativo:
1. Edifici per allevamenti aziendali, distanze non inferiori a ml. 30 con esclusione dell'abitazione del conduttore che può essere ad una distanza di ml. 10 se non è nello stesso edificio.
 2. - Edifici per allevamenti a carattere industriale distanze non inferiori a ml. 300 dai centri abitati; ml. 60 da abitazioni; ml. 10 dall'abitazione del conduttore se non è nello stesso complesso.

Nell'ambito del presente Piano le zone E si articolano nelle seguenti fattispecie:

E2 –Agricola e forestale in ambiti boschivi

In riferimento alla TAV. 8, la zona E2 interessa un'area puntuale presso il Rio del Laminale ed è normata come segue:

INTERVENTI CONSENTITI

- Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76.
- Opere di miglioramento della viabilità esistente
- Opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica.
- Cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.
- Condotte idriche.
- Linee elettriche, telefoniche.
- Opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw, pannelli fotovoltaici.
- Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idro-geologico.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:
 If: mc./mq 0,01
 H: mt. 7,50

ATTUAZIONE

- Per quanto riguarda i nuovi interventi, il PRGC si attua attraverso intervento diretto da parte di Enti Pubblici o di diritto pubblico e attraverso PRPC da parte di soggetti privati. L'ambito oggetto del PRPC potrà interessare sottozona della zona omogenea definita dal PRGC, ma costituenti ambiti geograficamente omogenei.

E3 – Agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici

In riferimento alla TAV. 8, la zona E3 interessa aree puntuali localizzate a Sud del centro abitato di Andrazza, presso F.li Silianas e F.li Lavinia, ed è normata come segue:

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:

- Edifici relativi alle strutture produttive aziendali:
 Q=0.25 mq/mq
 SLP/Sf= 0.02 mq/mq
- Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali:
 Q=0.25 mq/mq
 SLP/Sf= 0.03 mq/mq
- Edifici per l'attività agricola non professionale:
 Q=0.25 mq/mq

- Serre:
Q=0.25 mq/mq
- Depositi attrezzi agricoli:
Q=0.03 mq/mq
- Strutture per attività escursionistiche:
If=0.10 mc/mq

ATTUAZIONE

- Per quanto riguarda i nuovi interventi, il PRGC si attua attraverso intervento diretto per tutti gli interventi ammessi.

E4 - Agricola in ambiti agricolo paesaggistici

In riferimento alla TAV. 8, la zona E4 interessa un'area puntuale localizzata ad Ovest del centro abitato di Andrazza ed è normata come segue:

INTERVENTI CONSENTITI

- Sono ammessi tutti gli interventi elencati nelle norme generali per i nuovi interventi nelle zone E (art. 26 del PRGC) ad esclusione degli interventi di cui alla lettera d) allevamenti a carattere industriale che sono ammessi nelle sole zone E4 individuate con speciale campitura nelle tavole della Zonizzazione in scala 1:2000 e 1:5000.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:

- Residenza del conduttore:
If = 0,03 mc/mq
Q = 0,25 mq/mq
H = 7,50m
- Edifici relativi alle strutture produttive aziendali:
Q = 0,25 mq/mq
SLP/Sf = 0,03mq/mq
- Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali:
Q = 0,25 mq/mq
SLP/Sf = 0,03mq/mq
- Allevamenti a carattere industriale:
Q = 0,25 mq/mq
SLP/Sf = 0,03 mq/mq
lotto minimo per allevamenti di bovini: Sm = 8.000 mq
lotto minimo allevamenti di suini: Sm = 10.000 mq
lotto minimo allevamenti di zootecnia minore: Sm = 5.000 mq
- Edifici per l'attività agricola non professionale:
Q = 0,25 mq/mq
- Serre:
Q = 0,25 mq/mq
- Depositi attrezzi agricoli:
Q = 0,03 mq/mq
- Strutture per attività escursionistiche:
If = 0,10 mc/mq
H = 4,50 m

ATTUAZIONE

- Per quanto riguarda i nuovi interventi, il PRGC si attua attraverso intervento diretto ad eccezione degli interventi di cui ai punti c) e d) delle sopraelencate norme generali per i nuovi interventi nelle zone E, per i quali è prevista l'attuazione con PRPC della zona interessata.

E4b - Agricola in ambiti agricolo paesaggistici per allevamenti zootecnici intensivi

In riferimento alla TAV. 8, la zona E4b interessa aree puntuali nei pressi della località Piniei, a Sud del centro abitato di Andrazza, ed è normata come segue:

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Sono ammessi i seguenti interventi elencati nelle norme generali (art. 26 del PRGC) e nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:
 - Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale:
 - $Q = 0,20$ mq/mq riferito all'intera zona omogenea
 - Altezza massima: 8.00 m.
 - Recupero dell'edificio esistente per l'adattamento a residenza del conduttore agricolo a titolo principale ed eventuale introduzione di attività agrituristiche con il rispetto delle altre prescrizioni Edifici per allevamenti zootecnici a contenute nella scheda n. 160 degli edifici esistenti nel territorio urbano di fondovalle.
- L'edificazione dovrà avvenire entro il perimetro indicato quale area edificabile nella cartografia di sintesi della relazione geologica allegata al P.R.G.C. sulla quale è stato emesso senza riserve il parere n. 56/97 del 30 maggio 1997 dal Servizio Geologico della Direzione Regionale dell'Ambiente.

ATTUAZIONE

- Per quanto riguarda i nuovi interventi, il PRGC si attua attraverso intervento diretto esteso all'intera zona omogenea.

Alvei di fiumi e torrenti

In riferimento alla TAV. 8, la zona *Alvei di fiumi e torrenti* interessa aree puntuali localizzate ad Ovest di Chiandarens, Forni di Sopra, Andrazza, occupate da alvei di fiumi e torrenti. La zona *Alvei di fiumi e torrenti* è normata come segue:

ROGGE E RII

INTERVENTI CONSENTITI

- Lo scarico nei limiti di cui alla L. 319/76.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge. Eventuali derivazioni e prelievi idrici a servizio di edificio e nuclei rurali esistenti (usi irrigui, acquedotto, microcentraline) sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.
- Trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e piano altimetriche dei corsi d'acqua. È consentita la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde della roggia, anche attraverso la sua messa "in asciutta" per periodi estremamente limitati, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente.

ALVEI DEI FIUMI E DEI TORRENTI

INTERVENTI CONSENTITI

- La manutenzione dell'alveo attivo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente.
- Lo scarico nei limiti di cui alla L. 319/76.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge. Eventuali derivazioni e prelievi idrici a servizio di edificio e nuclei rurali esistenti (usi irrigui, acquedotto, microcentraline) sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.
- Trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e piano altimetriche dei corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- La realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale devono essere eseguiti privilegiando interventi di bioingegneria.
- Le opere di difesa delle sponde devono essere di minimo impatto e tali da non alterare i materiali ed il passaggio. Ove ciò non sia possibile si dovranno preferire le scogliere con massi di pietra locale con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico

naturale, lasciando tra masso e masso adeguati interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale della vegetazione.

DISTANZE DA RISPETTARE DAI CORSI D'ACQUA

- Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non arginati si dovranno osservare le seguenti distanze da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua:
 - costruzioni = 10 m
 - recinzioni = 5 m
- Per corsi d'acqua arginati valgono le seguenti distanze da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine:
 - costruzioni = 10 m
 - recinzioni = 5 m
- La distanza suddetta può essere ridotta fino ad un max di 5 m per costruzioni di modesta entità che non prevedono la permanenza anche temporanea di persone.
- Gli argini indicati nelle tavole di PRGC sono indicativi e ai fini dell'applicazione delle distanze gli stessi dovranno risultare da un accurato rilievo.

Aree boscate vicine ai centri abitati

In riferimento alla TAV. 8, la zone *boscate vicine ai centri abitati* interessano un'area puntuale localizza ad Ovest del centro abitato di Andrazza e sono normate come segue:

INTERVENTI CONSENTITI

- Interventi sulle infrastrutture esistenti.
- interventi sul patrimonio edilizio esistente sui rustici e sugli edifici esistenti nel territorio urbano del fondovalle di cui all'art. 23 del PRGC.
- Interventi indirizzati alla tutela idrogeologica generale, alla conservazione, manutenzione e valorizzazione del bosco compresi piccoli manufatti in funzione della manutenzione del bosco nel rispetto dei seguenti indici riferiti al lotto di intervento:
 - If = mqc./mq. 0,01 con un massimo di 15 mq.
 - H = mt. 3,50
 - Lotto minimo: mq. 3000
- I seguenti interventi previsti dalle sopraelencate norme generali per i nuovi interventi nelle zone E:
 - impianti di depurazione
 - opere di miglioramento della viabilità esistente
 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica
 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili
 - condotte idriche
 - linee elettriche, telefoniche
 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.
 - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.
 - nuova viabilità di interesse agricolo forestale prevista dal Piano Economico della proprietà silvo-pastorale del Comune. E' ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti o di nuova realizzazione anche se su fondi non contigui
- La realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti o di nuova realizzazione anche se su fondi non contigui

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Interventi di modifica di eventuali corsi d'acqua;
- L'introduzione di specie arboree ed arbustive non autoctone;
- Il taglio a raso del bosco.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- La nuova viabilità dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza massima m 3,00 esclusa l'eventuale banchina o arginello;
 - adeguati spazi di scambio;

- pendenza massima del 15% con corazzatura in pietrame dei tratti con pendenza superiore al 10%;
- idonei ed efficienti mezzi di allontanamento delle acque (guadi, canalette).
- Per la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti o di nuova realizzazione anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a mt. 100 dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:
 - Il manufatto potrà avere un solo lato libero e il terreno dovrà essere adeguatamente sistemato affinché nessuna parte degli altri lati dell'edificio fuoriesca dal profilo del terreno preesistente, fatta salva la possibilità del raccordo sui due spigoli laterali rispetto al fronte principale libero;
 - Sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm. 50 e comunque inerbito.
 - La distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in mt. 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 mt. prima dell'uscita sull'area pubblica.
 - Di norma la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non potrà essere superiore a mt. 4,50. Dimensioni maggiori potranno essere ammesse dalla Giunta Comunale la quale dovrà esprimersi con apposito atto deliberativo avuto riguardo alle dimensioni – larghezza – della pubblica via interessata nonché al traffico che la stessa sopporta. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può imporre prescrizioni relativamente all'arretramento della costruzione, del portone o del cancello dal ciglio stradale o all'obbligo di installazione di sistemi di apertura automatica, con lo scopo principale di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Restano salve le eventuali disposizioni dettate dal Codice della Strada.
 - La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei posti auto scoperti o dei posti auto – autorimesse o scoperti – di cui al punto 21 del PRGC.

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

Il campo di applicazione del PRGC è costituito dall'intero territorio comunale, per il quale il Piano stesso contribuisce a promuovere la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale del territorio.

La porzione di territorio ricadente nel SIC/ZPS ed esterna al Parco è pari a circa 714 ha ed è classificata nelle seguenti zone:

E1 – Agricola e forestale in ambiti di alta montagna

E2 – Agricola e forestale in ambiti boschivi

E3 – Agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici

Alvei di fiumi e torrenti

Parco Naturale delle Dolomiti Friulane

In riferimento alla TAV. 8, il PRGC riconosce e delimita le parti del territorio comunale ricadenti nel Parco regionale delle Dolomiti Friulane come definito dalla legge istitutiva L.R. 42/96, ed è normata come segue:

- In tali zone fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 4 della L.R. 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.1990 e approvato dalla Regione F.V.G.
- Per le zone già comprese nel Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.1990 e approvato dalla Regione F.V.G. e non comprese nel perimetro indicato dalla L. 30.09.1996 n.42 e specificato nella cartografia del PRGC si applicano le norme del PRGC

Zone E

PER I NUOVI INTERVENTI

Nelle zone E sono ammessi, secondo le prescrizioni delle singole zone omogenee, i seguenti nuovi interventi:

- a) Edifici per la residenza in funzione della conduzione agricola per le esigenze dei proprietari o affittuari, nei limiti di cui all. art. 11 DELLA L. 11.2.71, n. 11, che risultino conduttori agricoli a titolo principale ai sensi della L. 9.5.1975 n. 153.
- b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali consistenti in:
 1. Deposito di attrezzi, materiali, fertilizzanti, antiparassitari.
 2. Rimesse per macchine agricole.
 3. Ricoveri di animali di allevamento alimentati con produzione aziendale per almeno il 25% dimensionati in base ai seguenti parametri e limiti:

Allevamento di bovini, equini, ovini	S.m.	4.00 ha
Stalla + accessori	d.M.	36 mq/ha
	D.M.	270 mq
Fienili e depositi mangimi	d.M.	40 mq/ha
	D.M.	300 mq
Rimesse per macchine agricole	d.M.	5 mq/ha
	D.M.	150 mq
Allevamento di suini	S.m.	0.50 ha
Porcilaia + accessori	d.M.	180 mq/ha
	D.M.	180 mq
Deposit mangimi	d.M.	180 mq/ha
	D.M.	180 mq
Allevamento di zootecnia minore	S.m.	0.30 ha

	d.M.	250 c.m.c./ha
	D.M.	150 mq

da applicarsi secondo le seguenti definizioni ed equivalenze:

S.m.: Minima superficie aziendale necessaria per concedere la costruzione degli edifici

d.M.: Dimensione massima delle strutture dell'allevamento espresse in mq/ha

D.M.: Dimensione massima assoluta delle strutture di allevamento espresse in mq

- c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto	2000 mq
Indice di utilizzazione massimo	SLP/SF lotto=0.10 mq/mq
Superficie utile massima	500 mq

- d) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale costruiti dai complessi produttivi aziendali in cui il rapporto capi allevati/ettaro di superficie aziendale siano superiori a quelli precedentemente indicati al punto b.3.

I complessi produttivi possono comprendere vani per la residenza fino ad un massimo di 130 mq di SLP e vani di cui al punto c). Per la costruzione di edifici per allevamenti a carattere industriale la superficie minima del lotto di intervento dovrà essere la seguente:

Allevamenti di bovini	Sm= 8.000 mq
Allevamento di suini	Sm= 10.000 mq
Allevamenti di zootecnia minore	Sm= 5.000 mq

- e) Manufatti per l'attività agricola non professionale costituiti dalle strutture connesse con la coltivazione dei fondi (depositi prodotti, fienili, rimesse macchine agricole) da parte di conduttori non professionali, anche part-time dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie coltivata minima	2000 mq
Superficie minima del lotto	1000 mq
Indice di utilizzazione massimo	SLP/SF lotto=0.05 mq/mq
Superficie utile massima	80 mq

- f) Manufatti per infrastrutture e difesa del suolo quali
1. Impianti di depurazione acque per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76.
 2. Opere di miglioramento della viabilità esistente
 3. Opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica.
 4. Cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.
 5. Condotte idriche.
 6. Linee elettriche, telefoniche.
 7. Impianti temporanei per l'utilizzo di materie prime secondarie provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi di capacità massima paria a 6.000 mc. Le aree recuperate e sistemate saranno soggette alle norme della zona omogenea in cui sono inserite, con il divieto di edificazione sull'area direttamente interessata dalla discarica.
 8. Opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw, pannelli fotovoltaici.
- g) Serre fisse a carattere permanente e stagionale.
- h) Manufatti ad uso depositi attrezzi agricoli per l'attività agricola familiare dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto	300 mq
Superficie minima in proprietà in zona E	5000 mq

Superficie utile massima	9 mq
--------------------------	------

Struttura e tamponamenti in legno

Copertura scatole

Massimo un piano

Piano interrato o seminterrato non ammesso

Forme e materiali riferimento alla scheda "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti".

In tali manufatti non è ammessa l'installazione di impianti elettrici, punti di erogazione acqua, stufe o simili con relative canne fumarie; in caso di inadempienza la costruzione si intende realizzata in totale difformità dalla concessione.

- i) Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e sciistiche quali: rifugi, bivacchi, casere, piste e infrastrutture per lo sci da fondo e sci alpinismo con l'escursione di impianti di risalita e piste di discesa per lo sci alpino.
- j) Nuova viabilità di interesse agricolo forestale prevista dal Piano Economico della proprietà silvo-pastorale del Comune. Nella progettazione ed esecuzione della viabilità forestale si dovranno osservare le direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1245 del 23.3.1990.

Ai fini dell'applicazione degli edifici nelle zone E, il rapporto Q dovrà essere verificato sulla superficie del lotto di pertinenza comprendente anche i lotti contermini mentre per l'indice If potrà essere considerata come Sf l'insieme dei terreni, che risultino coltivati a colture foraggere, di proprietà dell'azienda, ricadenti in zona agricola, anche non contigui, all'interno del territorio comunale.

I terreni per i quali si intendono utilizzare gli indici previsti dovranno essere indicati su mappe catastali e vincolati con atto d'obbligo unilaterale debitamente registrato sul Registro dei Beni Immobiliari.

PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN ZONA AGRICOLA

- a) Per i nuovi interventi di cui al precedente paragrafo, lett. a), b), c), d), la concessione edilizia è subordinata alla presentazione da parte del richiedente la concessione di un programma di sviluppo aziendale da approvarsi nei modi previsti per le concessioni edilizie.
- b) Il programma aziendale deve contenere i seguenti elementi:
 1. Qualifica del richiedente ai sensi dell'art. 12 L. 9.5.1975, n. 153 o LR 10.1.1996, n. 6 e relativa documentazione.
 2. Composizione nucleo/i familiare/i inseriti nell'azienda e relativi stati di famiglia.
 3. Documentazione sulla proprietà dell'azienda comprensiva degli elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti di terreno e fondi costituenti l'azienda con indicazione delle colture praticate qualora siano diverse da quelle risultanti dagli atti catastali.
 4. Planimetrie dello stato di fatto e di progetto.
 5. Programma di esecuzione delle opere.
- c) La concessione edilizia è subordinata alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie del fondo corrispondente al volume e/o superficie coperta degli interventi da costruire.
- d) Per i fabbricati esistenti il vincolo di non edificabilità si estende di fatto alle aree di proprietà della ditta intestataria fino al raggiungimento degli indici edilizi fissati nei successivi paragrafi relativi alle specifiche zone E.
- e) La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.
- f) Il vincolo può essere modificato a seguito di variante allo strumento urbanistico.
- g) Le domande di concessione edilizia dovranno contenere le previsioni delle opere e degli impianti necessari a dotare gli edifici delle alimentazioni e degli scarichi necessari in base alla destinazione d'uso prevista.
- h) Per la costruzione degli edifici da destinare a ricovero e allevamento di bestiame, sia aziendale che industriale, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime dagli edifici destinati ad uso abitativo:

1. Edifici per allevamenti aziendali, distanze non inferiori a ml. 30 con esclusione dell'abitazione del conduttore che può essere ad una distanza di ml. 10 se non è nello stesso edificio.
2. Edifici per allevamenti a carattere industriale, distanze non inferiori a ml. 300 dai centri abitati; ml. 60 da abitazioni: ml. 10 dall'abitazione del conduttore se non è nello stesso complesso.

E1 – Agricola forestale in ambiti di alta montagna

In riferimento alla TAV. 8, la zona E1 è normata come segue:

INTERVENTI CONSENTITI

- Impianti di depurazione acque per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76.
- Opere di miglioramento della viabilità esistente
- Opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica.
- Cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.
- Condotte idriche.
- Linee elettriche, telefoniche.
- Opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw, pannelli fotovoltaici.
- Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idro-geologico.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:
If: mc./mq 0,01
H: mt. 7,50

ATTUAZIONE

- Attraverso intervento diretto di Enti Pubblici o di diritto pubblico, ovvero in regime di concessione da parte di associazioni riconosciute che abbiano come finalità la diffusione dell'attività escursionistica.

Nelle Zone E1 comprese nel perimetro del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 4 della L.R. 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Prealpi Carniege adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.1990 e approvato dalla Regione F.V.G.

E2 –Agricola e forestale in ambiti boschivi

In riferimento alla TAV. 8, la zona E2 è normata come segue:

INTERVENTI CONSENTITI

- Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Impianti di depurazione per insediamenti fino a 5000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4.2.1977 in attuazione della L. 319/76.
- Opere di miglioramento della viabilità esistente
- Opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica.
- Cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.
- Condotte idriche.
- Linee elettriche, telefoniche.
- Opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw, pannelli fotovoltaici.
- Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idro-geologico.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:
If: mc./mq 0,01
H: mt. 7,50

ATTUAZIONE

- Per quanto riguarda i nuovi interventi, il PRGC si attua attraverso intervento diretto da parte di Enti Pubblici o di diritto pubblico e attraverso PRPC da parte di soggetti privati. L'ambito oggetto del PRPC potrà interessare sottozona della zona omogenea definita dal PRGC, ma costituenti ambiti geograficamente omogenei.

Nelle Zone E2 comprese nel perimetro del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 4 della L.R. 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Prealpi Carniege adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.1990 e approvato dalla Regione F.V.G.

E3 – Agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici

In riferimento alla TAV. 8, la zona E3 è normata come segue:

INTERVENTI CONSENTITI

- Edifici relativi alle strutture produttive aziendali:
Q=0.25 mq/mq
SLP/Sf= 0.02 mq/mq
- Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali:
Q=0.25 mq/mq
SLP/Sf= 0.03 mq/mq
- Edifici per l'attività agricola non professionale:
Q=0.25 mq/mq
- Serre:
Q=0.25 mq/mq
- Depositi attrezzi agricoli:
Q=0.03 mq/mq
- Strutture per attività escursionistiche:
If=0.10 mc/mq

ATTUAZIONE

- Per quanto riguarda i nuovi interventi, il PRGC si attua attraverso intervento diretto per tutti gli interventi ammessi.

Nelle Zone E3 comprese nel perimetro del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 4 della L.R. 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Prealpi Carniege adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.1990 e approvato dalla Regione F.V.G.

Alvei di fiumi e torrenti

In riferimento alla TAV. 8, la zona "Alvei di fiumi e torrenti" interessa le aree occupate da alvei di fiumi, torrenti e rii nonché le aree interessate da calanchi, ed è normata come segue:

ROGGE E RII

INTERVENTI CONSENTITI

- Lo scarico nei limiti di cui alla L. 319/76.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge. Eventuali derivazioni e prelievi idrici a servizio di edificio e nuclei rurali esistenti (usi irrigui, acquedotto, microcentraline) sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.

- Trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e piano altimetriche dei corsi d'acqua. È consentita la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde della roggia, anche attraverso la sua messa "in asciutta" per periodi estremamente limitati, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente.

ALVEI DEI FIUMI E DEI TORRENTI

INTERVENTI CONSENTITI

- La manutenzione dell'alveo attivo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente.
- Lo scarico nei limiti di cui alla L. 319/76.

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge. Eventuali derivazioni e prelievi idrici a servizio di edificio e nuclei rurali esistenti (usi irrigui, acquedotto, microcentraline) sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.
- Trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e piano altimetriche dei corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- La realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale devono essere eseguiti privilegiando interventi di bioingegneria.
- Le opere di difesa delle sponde devono essere di minimo impatto e tali da non alterare i materiali ed il passaggio. Ove ciò non sia possibile si dovranno preferire le scogliere con massi di pietra locale con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, lasciando tra masso e masso adeguati interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale della vegetazione.

DISTANZE DA RISPETTARE DAI CORSI D'ACQUA

- Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non arginati si dovranno osservare le seguenti distanze da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua:
 - costruzioni = 20 m
 - recinzioni = 5 m
- Per corsi d'acqua arginati valgono le seguenti distanze da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine:
 - costruzioni = 10 m
 - recinzioni = 5 m
- La distanza suddetta può essere ridotta fino ad un max di 5 m per costruzioni di modesta entità che non prevedono la permanenza anche temporanea di persone.
- Gli argini indicati nelle tavole di PRGC sono indicativi e ai fini dell'applicazione delle distanze gli stessi dovranno risultare da un accurato rilievo.

COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

La porzione di territorio ricadente nel SIC/ZPS ed esterna al Parco è abbastanza estesa e si colloca nell'area compresa tra il confine del PNDF, il canale di Meduna e la Val Viellia. Copre una superficie complessiva di circa 1.010 ha ed classificata nelle seguenti zone:

E2.2 Boschiva di protezione (circa 563 ettari)

- **Obiettivo:** Mantenimento e miglioramento della copertura boschiva in funzione della difesa idrogeologica del suolo e della difesa del paesaggio. **Uso consentito:** Forestale, escursionistico. Sono consentiti i seguenti interventi: attività di forestazione controllata, recupero delle strutture edilizie esistenti; manutenzione e potenziamento della sentieristica. Sono vietati interventi di nuova edificazione e l'apertura di nuove piste forestali.

F1 Tutela ambientale alta montagna (circa 204 ha)

- **Obiettivo:** Mantenimento della elevata qualità ambientale e paesaggistica, tutela del patrimonio faunistico. **Uso consentito:** Naturalistico, escursionistico; esercizio venatorio controllato. Sono consentiti tutti gli interventi mirati al mantenimento della qualità dell'ambiente e della diversità biologica dell'ecosistema; mantenimento e ripristino dei sentieri esistenti. Sono vietati: interventi di nuova edificazione, apertura di nuovi sentieri, attività di rimboschimento e sfruttamento economico del bosco.

F2.1 Tutela ambientale delle formazioni forestali (circa 118 ha)

- **Obiettivo:** Mantenimento dell'elevato grado di naturalità e della qualità paesaggistica del bosco. **Uso consentito:** Naturalistico, escursionistico; esercizio venatorio controllato. Sono consentiti tutti gli interventi mirati al mantenimento della qualità dell'ambiente e della diversità biologica degli ecosistemi; ripristino e manutenzione dei sentieri esistenti. Sono vietati: interventi di edificazione, apertura di nuovi sentieri e piste forestali, attività di rimboschimento e sfruttamento con finalità produttive del bosco.

F2.2 Tutela ambientale dei boschi di protezione (circa 124 ha)

- **Obiettivo:** Mantenimento dell'elevato grado di naturalità, dell'equilibrio idrogeologico e della qualità paesaggistica. **Uso consentito:** Forestale, escursionistico. Sono consentiti tutti gli interventi mirati al mantenimento della qualità dell'ambiente e della diversità biologica degli ecosistemi; ripristino e manutenzione dei sentieri esistenti. Sono vietati: interventi di nuova edificazione, apertura di nuovi sentieri e piste forestali.

F0 – Parco Naturale Delle Dolomiti Friulane

La zona F0 ricadente nel Parco regionale delle Dolomiti Friulane come definito dalla legge istitutiva L.R. 42/96, è normata come segue:

- Gli obiettivi, la disciplina e l'attuazione dell'ambito di Parco sono propri del vigente specifico Piano di conservazione e Sviluppo di iniziativa regionale, sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 42/96 ed approvato con apposito decreto della Regione del 16.10.1990. In pendenza di formazione e approvazione di detto strumento hanno efficacia le disposizioni di salvaguardia di cui all'art. 69 della citata legge regionale.
- L'ambito del parco compreso nel territorio comunale ricade interamente all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC/ZPS) "Dolomiti Friulane". Per lo stesso valgono pertanto le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni procedurali definite dalla Regione.

COMUNE DI SOCCHIEVE

Il territorio del Comune di Socchieve è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il piano regolatore generale comunale (PRGC). Il campo di applicazione del PRGC è costituito dall'intero territorio comunale, per il quale il Piano stesso contribuisce a promuovere la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale del territorio.

La porzione di territorio ricadente nel SIC/ZPS è pari a circa 800 ha ed è classificata nelle seguenti zone:

- E1 – Ambiti di alta montagna: interessa una fascia di circa 120 ha localizzata lungo il confine comunale tra Socchieve e Tramonti di Sopra, da Cimon di Agar al Monte Costa di Paladin
- E2.1 – Ambiti boschivi di produzione: interessa il territorio comunale compreso tra Rio Secco, Rio Noglars e Forca del Mugol, e la fascia boschiva lungo il confine comunale tra Socchieve e Ampezzo, da Casera Naiarda el Rio Negro per una superficie complessiva di circa 398 ha
- E2.3 - Boschivi di interesse ambientale e ricreativo: interessa le aree dei boschi che costeggiano la sponda sinistra del Rio Secco per una superficie complessiva di circa 136 ha.
- E3.1 – Ambiti silvo-zootecnici di alta quota di rilevante interesse paesaggistico: interessa le aree dei comprensori pascolivi delle casere Venchiareit, Naiarda e Naiarduzza per una superficie complessiva di circa 148 ha.

E1 – Ambiti di alta montagna

In riferimento alla TAV. 8, la zona E1 interessa una fascia localizzata lungo il confine comunale tra Socchieve e Tramonti di Sopra, da Cimon di Agar al Monte Costa di Paladin. È normata come segue:

OBIETTIVI

- Conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici che contraddistinguono la zona.

USI CONSENTITI

- Attività escursionistico-didattica.
- Attività di conservazione paesaggistica e ambientale.
- Attività di difesa da pericolosità naturali.

INTERVENTI CONSENTITI

- Sentieristica.
- Difesa da pericolosità naturali

INTERVENTI NON CONSENTITI

- Realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed infrastrutturale, eccezione fatta per la sentieristica.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'ABACO degli elementi infrastrutturali di cui al successivo Capo VI del PRGC.

ATTUAZIONE

- In forma diretta.

E2.1 - Ambiti boschivi di produzione

In riferimento alla TAV. 8, la zona E2.1 interessa il territorio comunale compreso tra Rio Secco, Rio Noglars e Forca del Mugol, e la fascia boschiva lungo il confine comunale tra Socchieve e Ampezzo, da Casera Naiarda el Rio Negro. La sottozona è normata come segue:

OBIETTIVI

- Mantenimento della funzione produttiva del bosco, anche se non esclusiva.
- Sviluppo delle attività selvicolturali e zootecniche.

USI CONSENTITI

- Attività zootecnica e selvicolturale.
- Attività escursionistico-ricreative.
- Attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.
- Attività di difesa da dissesti e pericolosità naturali.

INTERVENTI CONSENTITI

- Costruzione di edifici connessi con le attività selvicolturali e con le sistemazioni idraulico-forestali.
- Adattamento e ricostruzione di strutture edilizie relative all'attività zootecnica e forestale.
- Viabilità forestale.
- Sentieristica ed aree di sosta attrezzate.
- Rimboschimenti.
- Recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche.
- Ricostituzione e creazione di biotopi adatti all'ambiente.
- Opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe.
- Teleferiche.
- Utilizzazione boschive con criteri della selvicolturanaturalistica.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Per gli interventi di costruzione degli edifici connessi con le attività selvicolturali e con le sistemazioni idraulico-forestali.
 - Volume max 200 mc, esclusivamente per ricoveri provvisori destinati agli addetti ai lavori in bosco, da eseguirsi in legname con copertura anche in lamiera grecata ed utilizzarsi esclusivamente per il periodo necessario alla permanenza nel bosco delle maestranze addette alle utilizzazioni boschive od ai lavori di sistemazione idraulico-forestale; tali ricoveri, pertanto, dovranno essere rimossi alla conclusione dei lavori e ripristinata l'area di sedime.
 - H: massimo ml 3.50.
 - D.C.: come da Codice Civile.
- Per gli interventi di adattamento e ricostruzione di strutture edilizie relative all'attività zootecnica e forestale.
 - Volume pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 mc.
- Per gli interventi di viabilità forestale.
 - Manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai tracciati attuali, al fine di adeguarla agli standard tecnici di norma;
 - Costruzione di nuova viabilità forestale principale e secondaria;
 - Costruzione di piazzali per il deposito e la prima lavorazione del legname.
- Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti selvicolturali e ambientali coinvolti dall'intervento ed indicati i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.
- Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si rimanda a quanto definito nel precedente Art. 2 – Definizioni del PRGC.
- Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'ABACO degli elementi architettonici e infrastrutturali di cui al successivo Capo VI del PRGC.

ATTUAZIONE

- Mediante PRPC. di iniziativa pubblica o privata per la costruzione di edifici connessi con le attività selvicolturali e con le sistemazioni idraulico-forestali.
- In forma diretta per i seguenti interventi:
- Adattamento e ricostruzione di strutture edilizie relative all'attività zootecnica e forestale.
- Viabilità forestale.
- Sentieristica ed aree di sosta attrezzate.
- Rimboschimenti.
- Recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche.
- Ricostituzione e creazione di biotopi adatti all'ambiente.
- Opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, Reti e opere paramassi, opere paravalanghe.
- Teleferiche.
- Utilizzazione boschive con criteri della selvicolturanaturalistica.

E2.3 - Ambiti boschivi di interesse ambientale e ricreativo

In riferimento alla TAV. 8, la zona E2.3 interessa le aree dei boschi posti costeggiano la sponda sinistra del Rio Secco ed è normata come segue:

OBIETTIVI

- Mantenimento della funzione produttiva del bosco e dello sviluppo delle attività selvicolturali, compatibilmente con l'obiettivo preminente della tutela e della valorizzazione paesaggistico-ricreativa.
- Qualificazione ambientale e ricreativa anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e di percorsi didattici e ricreativi.

USI CONSENTITI

- Attività selvicolturale.
- Attività escursionistico-didattica e ricreativa.
- Attività di riqualificazione paesaggistica ed ambientale.
- Attività di difesa da pericolosità naturali.

INTERVENTI CONSENTITI

- Inseediamento ricettivo complementare (camping);
- Viabilità forestale;
- Sentieristica ed aree di sosta attrezzate;
- Recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche.
- Opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Per gli interventi di insediamento ricettivo complementare (camping):
 - Volume: max 500 mc. per edifici di servizio e supporto
 - H: max 3.50 ml.
 - D.C: come da Codice Civile
- Per gli altri interventi consentiti:
 - manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente, anche con varianti ai tracciati attuali al fine di adeguarla agli standard tecnici di norma;
 - costruzione di viabilità temporanea in funzione degli interventi di recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche e le opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe
- Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall'intervento ed indicati i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti.
- Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si rimanda a quanto definito nel precedente Art. 2 – Definizioni del PRGC.
- Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'ABACO degli elementi architettonici ed infrastrutturali di cui al successivo Capo VI del PRGC.

ATTUAZIONE

- Mediante P.R.P.C. di iniziativa pubblica o privata per insediamento ricettivo complementare (camping);
- In forma diretta per i seguenti interventi:
 - viabilità forestale;
 - sentieristica ed aree di sosta attrezzate;
 - recupero ambientale di aree degradate per attività antropiche;
 - opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe.

E3.1 - Ambiti silvo-zootecnici di alta quota, di rilevante interesse paesaggistico

In riferimento alla TAV. 8, la zona E3.1 interessa le aree dei comprensori pascolivi delle casere Venchiareit, Naiarda e Naiarduzza. La sottozona è normata come segue:

OBIETTIVI

- Tutela del paesaggio mediante il mantenimento e la valorizzazione delle attività zootecniche tradizionali.

USI CONSENTITI

- Attività zootecnica e selvicolturale.
- Attività escursionistico-ricreative.
- Attività di difesa da pericolosità naturali.

INTERVENTI CONSENTITI

- Ricostruzione, adattamento ed ampliamento delle strutture edilizie preesistenti relative all'attività zootecnica.
- Viabilità forestale e rurale solo se funzionale all'attività zootecnica.
- Miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove aree pascolive.
- Adattamento e ricostruzione di edifici e strutture minime per la diffusione della attività escursionistico-ricreativa.
- Opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe.
- Teleferiche.

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

- Per gli interventi di ricostruzione, adattamento ed ampliamento delle strutture edilizie preesistenti relative all'attività zootecnica:
 - Volume: pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 mc.
 - H: max ml 8.00
 - D.C.: come da Codice Civile.
- Per gli interventi di viabilità forestale e rurale solo se funzionale all'attività zootecnica:
 - manutenzione e ripristino della viabilità forestale esistente anche con variazioni ai tracciati attuali per adeguamenti normativi sono ammesse nuove opere di viabilità solo se funzionali all'attività zootecnica).
- Per i miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove aree pascolive:
 - sono consentiti unicamente interventi di ritrasformazione a pascolo o prato di aree abbandonate e che successivamente si sono rimboschite, previa dimostrazione della precedente esistenza del prato o del pascolo in base a specifica documentazione catastale.
 - Sono espressamente vietati:
 - la trasformazione delle attuali superfici a prato o a pascolo in altre colture compreso il rimboscamento;
 - la costruzione di serre e di altri edifici in genere, ad eccezione di quelli previsti.
- Per gli interventi di adattamento e ricostruzione di edifici e strutture minime per la diffusione della attività escursionistico-ricreativa:
 - volume: pari a quello esistente con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30% e comunque fino ad un massimo di 150 mc.
 - H: max ml 8.00
 - D.C.: come da Codice Civile.
 - I soggetti titolari di questo ultimo tipo di intervento sono gli Enti pubblici o le associazioni riconosciute operanti nel settore dell'escursionismo, dell'alpinismo o della difesa della natura.
- Per tutti gli interventi è prescritta la formazione di uno studio specifico di dettaglio nel quale devono essere evidenziati gli aspetti ambientali coinvolti dall'intervento ed indicati i criteri da seguire per minimizzare eventuali impatti, nonché definiti gli interventi volti al miglioramento delle condizioni del cotico erboso e alla corretta tecnica di pascolamento.
- Per le prescrizioni generali riguardanti la viabilità forestale si rimanda a quanto definito nel precedente Art. 2 – Definizioni del PRGC.
- Tutti gli interventi sono soggetti al rispetto dell'ABACO degli elementi architettonici ed infrastrutturali di cui al successivo Capo VI del PRGC.

ATTUAZIONE

- Mediante PRPC. di iniziativa pubblica o privata per:
 - Ricostruzione, adattamento ed ampliamento delle strutture edilizie preesistenti relative all'attività zootecnica.
 - viabilità forestale e rurale solo se funzionale all'attività zootecnica.
- In forma diretta per i seguenti interventi:

- miglioramenti fondiari, interventi di rilevanza urbanistico-ambientale anche comportanti movimenti di terra e trasformazioni di coltura con formazione di nuove aree pascolive;
- adattamento e ricostruzione di edifici e strutture minime per la diffusione della attività escursionistico-ricreativa;
- opere e interventi di sistemazione idraulico-forestale, reti e opere paramassi, opere paravalanghe;
- teleferiche.

VISTO: IL PRESIDENTE